



R.G. n. 3988/16

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi

decidendo sull'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da

 rappresentato e difeso dall'avv. Martino Benzoni

- opponente -


contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

TRIESTE, in persona del Direttore Provinciale

- opposti contumaci -

letto il ricorso con il  (cittadino pakistano)
ha proposto opposizione, disciplinata dall'art. 15 D.Lgs. 150/2011, ai sensi
dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, avverso il provvedimento del 8.11.2016 (*sub* n.
811/16 R.G.) con cui il giudice monocratico del Tribunale di Trieste, nel rigettare
la domanda di protezione internazionale, ha revocato l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trieste in data 22.03.2016;
disposta la comparizione delle parti nei termini e con le modalità previste
dall'art. 702 bis c.p.c.;



verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e dichiarata la contumacia del Ministero resistente, non costituitosi nonostante la rituale notifica del ricorso;

sentito il ricorrente ed esaminati i documenti depositati in giudizio;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

I) Rileva il giudicante come la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste, sia avvenuta da parte del giudice impugnato per aver il ricorrente agito con colpa grave, così come meglio evidenziato nella parte motiva dell'ordinanza di rigetto nel merito.

In effetti, l'art. 136, II comma, D.P.R. 115/2002 prevede che *“Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio, provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”*.

II) Premesso un tanto va rilevato che, nel caso di specie, [REDACTED] ha dedotto, a fondamento della domanda, di appartenere al gruppo etnico Punjab e, in considerazione delle condizioni di violenza generalizzata esistenti in Pakistan, ha chiesto la concessione della protezione internazionale.

Si osserva come nella domanda giudiziale il ricorrente abbia dedotto circostanze, quali il timore di persecuzione per motivi etnici e la minaccia alla propria incolumità personale proveniente anche dall'autorità, che risultano astrattamente



riconducibili alle fattispecie considerate ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

III) Nel caso di specie, pur non potendosi in questa sede analizzare a fondo il merito della vicenda (attualmente sottoposta al vaglio della Corte d'Appello), alla luce delle argomentazioni esposte nell'atto di opposizione si può concludere che il ricorrente non abbia agito con colpa grave, poiché l'orientamento espresso in talune pronunce di merito (alcune delle quali dimesse dal ricorrente) e la difficoltà di fornire la prova nei procedimenti di protezione internazionale non consentivano alla parte di prevedere con sufficiente certezza l'esito del ricorso giurisdizionale.

In particolare, nella specifica materia della protezione internazionale, ai fini della configurazione della colpa grave potrà venire in rilievo l'evidente estraneità delle ragioni poste alla base della domanda a fattispecie astrattamente riconducibili all'ambito delle misure dello *status* di rifugiato di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.

IV) Poste tali premesse, non sembra possa ritenersi che il ricorrente abbia agito con colpa grave, pur essendosi il giudizio di prime cure concluso con l'accertamento negativo dei presupposti per l'accoglimento della domanda: si osserva, infatti, che il giudizio in materia di protezione internazionale deve riguardare l'effettiva sussistenza e prova degli elementi dedotti dal richiedente protezione, da condursi sulla base non solo degli elementi di prova eventualmente offerti dal ricorrente, ma anche del vaglio della credibilità, alla luce dei parametri elencati dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007, dei fatti allegati dal medesimo, e tenuto conto del potere del giudice di "*procedere anche*



d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia” (art. 19, comma 8, D.Lgs. 150/2011) e dell’obbligo della Commissione territoriale di esaminare la domanda *“alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”*(art. 8, comma 3 D.Lgs. 25/2008).

V) Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento della spiegata opposizione, il provvedimento del Tribunale di Trieste del 08.11.2016, con cui è stato revocato il decreto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste del 22.03.2016 di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, va quindi annullato.

Quanto alla concreta liquidazione degli onorari del difensore, va considerato che il compenso e le spese spettanti al difensore che ha prestato la propria opera a favore della parte ammessa al beneficio sono liquidati dall’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002 e sulla base della tabella allegata al Decreto Ministeriale 10/03/14 n. 55, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi di tali importi; un tanto, tenuto conto, oltre che della *“concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”*, dei criteri generali costituiti dalla natura e complessità della lite, nonché dalla complessità e importanza delle questioni trattate.

Pertanto, seguendo i parametri usualmente utilizzati da questo Tribunale nella materia della protezione internazionale, va riconosciuto l'importo di € 1.800,00 per compensi di difensore, con riferimento allo scaglione indeterminato o indeterminabile, prendendo in considerazione la particolare linearità del procedimento (ex artt. 702 bis cpc e ss.), l’esito del giudizio (rigetto) e la assai



ridotta attività istruttoria; ai sensi dell'art. 130 d.p.r. n. 115/2002 è previsto che i compensi spettanti al difensore siano ridotti della metà.

Quanto alle spese di lite del presente procedimento di opposizione, si ritiene che esse possano essere compensate, in considerazione della mancata resistenza da parte dei convenuti e dell'assenza di significativi precedenti giurisprudenziali nella specifica materia.

In ogni caso, poiché l'art. 15, co. 3, D. Lgs. 150/2011, dispone che nelle controversie previste dall'art. 170 DPR 115/2002 le parti possono stare in giudizio personalmente (e perciò non è necessaria la difesa tecnica), va disposta la revoca del (secondo) provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste in data 28/11/2016, per insussistenza dei presupposti per l'ammissione.

P. Q. M.

visto l'art. 702 *ter* c.p.c.

- 1) in accoglimento della proposta opposizione, annulla il provvedimento di data 8.11.2016 del Tribunale di Trieste con cui è stato revocato il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste del 22.03.2016 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Rehman Habib Ur nel procedimento sub R.G. n. 811/16, e , per l'effetto,
- 2) liquida per il procedimento sub R.G. n. 811/16, in favore dall'avv. Martino Benzoni, la somma di € 900,00 per compensi di difensore, oltre spese generali del 15%, Iva e CNAP come per legge;
- 3) revoca, per insussistenza dei presupposti, il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste del 28.11.2016 di ammissione al patrocinio



a spese dello Stato di] [REDACTED] per il presente giudizio;

4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Trieste, 06.07.2017

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi

